

**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 871 DEL 21/07/2014

OGGETTO: Approvazione convenzione con il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell'Università degli Studi di Sassari per l'attività di tirocinio formativo e di orientamento presso le strutture dell'Azienda.

IL DIRETTORE GENERALE

DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI			
DIRETTORE SANITARIO		DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
DOTT.SSA MARIA SERENA FENU		DOTT. GIANFRANCO CASU	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
<i>(firma digitale apposta)</i>		<i>(firma digitale apposta)</i>	

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA PROPONENTE DIREZIONE GENERALE ED AZIENDALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 21/07/2014	Al 05/08/2014
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

Su proposta dell'Area AAGGAALLC

Premesso che il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell'Università degli Studi di Sassari, con nota prot. n. 32620 del 11.07.2014, ha richiesto la stipula di apposita convenzione per lo svolgimento di tirocinio formativo e orientamento presso le strutture interessate dell'Azienda

Ritenuto di dover approvare apposita Convenzione di Tirocinio di Formazione e Orientamento e di Progetto Formativo stilata sullo schema di cui all'allegato 1 e 2 del D.M. 25-03-1998, n. 142 recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento

Preso atto che lo schema di Convenzione e Progetto Formativo così stilati sono stati condivisi dal Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell'Università degli Studi di Sassari con nota prot. n. 32970 del 15.07.2014;

Ritenuto - di poter autorizzare la successiva stipulazione dei predetti schemi di convenzione e di progetto formativo al fine di consentire l'espletamento delle attività di cui sopra;

- di autorizzare lo svolgimento dei tirocini nel numero compatibile con la disponibilità dei Servizi dell'Azienda interessati ad accogliere i tirocinanti che ne facessero richiesta;

- di demandare al Servizio Amministrazione del Personale il compito di autorizzare la frequenza del tirocinante solo in seguito alla corretta acquisizione del Progetto Formativo, sottoscritto da parte del tirocinante, del soggetto promotore, del tutor aziendale e del responsabile aziendale della struttura di riferimento, con allegate in copia le polizze assicurative richieste in convenzione e le relative quietanze;

- di incaricare il Responsabile della Struttura presso la quale viene svolta la frequenza ed il Tutor Aziendale, designato dal primo, di informare i tirocinanti sui protocolli e regolamenti della struttura stessa, che dovranno essere osservati scrupolosamente durante il periodo in oggetto;

Visto il parere favorevole del Direttore dell'Area P.C.C., acquisito agli atti dell'Azienda;

Visti il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; la L. R. 28 luglio 2006, n. 10; l'Atto Aziendale;

28829 del 31.05.2

IL DIRETTORE GENERALE

per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- di approvare la Convenzione e lo schema di Progetto Formativo allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, autorizzandone la stipulazione;
- di incaricare l'Area Affari Generali, Affari Legali e Comunicazione della stipulazione della Convenzione in argomento, il Servizio Amministrazione del Personale ed i Servizi aziendali interessati in base alle rispettive competenze, dell'esecuzione del presente atto secondo quanto indicato in premessa.

**Il Direttore Generale
Dr. Giovanni Antonio Fadda**

Allegati: n. 2

Struttura proponente: Area AAGGAALLC

Il Responsabile dell'Istruttoria: os

PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO
(rif. Convenzione n. _____ Stipulata in data _____)

Nominativo del tirocinante _____ nato a _____
il _____ residente in _____ via _____ prov (____)
cod. fiscale _____

Attuale condizione (barrare la casella)

° studente scuola secondaria superiore

° universitario

° frequentante corso post-diploma

° post-laurea

° allievo della formazione professionale

° Disoccupato/in mobilità

° Inoccupato

barrare se trattasi di soggetto portatore di handicap si no

Azienda ospitante A.S.L. n. 2

Sede/i del tirocinio (stabilimento/reparto/ufficio)

Responsabile aziendale della suddetta struttura

Tempi di accesso ai locali aziendali

Periodo di tirocinio n. mesi _____ dal _____ al _____

Tutor (indicato dal soggetto promotore)

Tutor aziendale



AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA

CONVENZIONE TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO

TRA

Il Dipartimento di Scienze economiche e aziendali dell'Università degli Studi di Sassari, con sede in Sassari in Via Muroni 25, C.F. 00196350904 d'ora innanzi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Direttore Prof. Marco Breschi, nato a Pistoia (PT) il 14/03/1957

E

l'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia, d'ora innanzi denominato "soggetto ospitante", con sede in Olbia in via Bazzoni Sircana n.2/2 A, C.F. 01687160901, in persona del Direttore Generale legale rappresentante Dottor Giovanni Antonio Fadda nato ad Ittiri il 01.09.1937 e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della detta A.S.L. n. 2;

Premesso

- che l'art. 27 del DPR 382/80 prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con Enti Pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extra-universitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n.196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n.1859.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1



AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n.196 la A.S.L. n. 2 si impegna ad accogliere, su proposta dell'Istituto ai sensi dell'art.5 del decreto attuativo dell'art. 18 della L. 196 del 1997, i tirocinanti in numero compatibile con le esigenze dei Servizi Aziendali interessati.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

3. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo, da un responsabile aziendale (responsabile della struttura aziendale presso cui è autorizzato il tirocinio) e da un tutor aziendale, indicati dal soggetto ospitante.

4. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutor e del responsabile aziendale;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenze in azienda
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile, la cui copia e relativa quietanza verrà allegata al progetto stesso.

5. Condizione per l'effettivo avvio del tirocinio è la sottoscrizione del Progetto Formativo da parte del soggetto promotore, dal soggetto ospitante (sia dal responsabile aziendale -responsabile della struttura aziendale presso cui è autorizzato il tirocinio - , sia dal tutor aziendale da esso designato), nonché del tirocinante per presa visione ed accettazione. Nel caso in cui il responsabile aziendale (responsabile della struttura aziendale presso cui è autorizzato il tirocinio) non sottoscriva il Progetto Formativo, il tirocinio non è espletabile.

Art. 3



AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA

La presente convenzione non comporta nessun onere per l'Università in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'Ente Convenzionato;

Art. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 5

1. Il soggetto Promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore, trasmettendo copia del relativo contratto al soggetto Ospitante.
2. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto Ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto Promotore) ed al soggetto Promotore.
3. Il soggetto Promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 6

1. Il soggetto Ospitante si impegna:

- a rispettare il progetto formativo, di cui all'articolo 3, comma 1;
- a seguire lo svolgimento del tirocinio con la cura necessaria, per il tramite di un tutore del soggetto ospitante appositamente individuato;



AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA

- a trasmettere all'Istituto, a conclusione del tirocinio, una sintetica relazione finale, redatta dal tutore del soggetto Ospitante, relativa all'andamento del tirocinio e agli obiettivi raggiunti;
2. In presenza di giustificati motivi, e previa comunicazione scritta al tirocinante, ciascuna delle Parti potrà interrompere lo svolgimento del tirocinio, fornendone comunicazione scritta anche all'altra Parte.

Art. 7

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Eventuali future disposizioni normative in materia potranno essere recepite mediante semplice scambio di corrispondenza a firma degli stessi firmatari della presente Convenzione.

Art. 8

La presente convenzione avrà durata di 3 anni dalla data della stipula ed è rinnovabile mediante atto espresso, salvo recesso che ciascuna delle Parti potrà, in qualsiasi momento, comunicare per iscritto almeno 3 mesi prima della data di operatività.

Asl n. 2 di Olbia
Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Antonio Fadda

Olbia, li _____

Dipartimento di Scienze
economiche e aziendali
Il Direttore
Prof. Marco Breschi

Sassari, li' _____